Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo
Protocollo: 00031247 del: 20/10/2026
USCITA
Titolario: AGP/SR/VA
S.A./AGP/RI/
2026U-00031247

AERO CLUB D'ITALIA

A TUTTI I DIPENDENTI
Trasmessa via e-mail

CIRCOLARE N° 16 /2026

Oggetto Diritto allo studio – Permessi retribuiti nella misura massima individuale di n. 150 ore annuali – CCNL Comparto Funzioni Centrali 27 gennaio 2025, art. 26 -.
Indicazioni operative e termini per la presentazione delle istanze.

Come noto, con riferimento all'oggetto, ai dipendenti sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall'Amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.

Detti permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui sopra, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 11 dell'art. 26 del CCNL 27 gennaio 2025.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al testé richiamato comma 11.

Qualora a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Per la concessione dei permessi in argomento, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

Il personale interessato è tenuto, altresì, a presentare all'Amministrazione idonea certificazione dettagliata anche in ordine alla frequenza delle lezioni.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

Ai lavoratori iscritti a corsi universitari con lo specifico *status* di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi come sopra declinati, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 24 (Permessi retribuiti), comma 1 lettera a), del CCNL 9 maggio 2022.

I permessi in argomento sono fruiti, con le medesime modalità, anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Gli interessati dovranno presentare formale istanza all'Ente entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di fruizione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, se già posseduta entro il suddetto temine del 30 novembre, documentazione che, comunque, dovrà essere presentata all'Ente prima della fruizione dei permessi in argomento:

- certificazione di iscrizione all'istituto scolastico/universitario con indicazione dell'anno di corso;
- attestazione rilasciata dall'istituto scolastico/universitario, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, recante il piano di studi e gli esami da sostenere.

L'inoltro delle istanze entro il termine stabilito è propedeutico alla redazione dell'ordine di priorità, di cui al comma 5 del summenzionato art. 26 del CCNNL 27 gennaio 2025, qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1 del medesimo articolo contrattuale.

In sede di prima applicazione della presente circolare, a fronte di eventuali esigenze riferite all'anno in corso, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2026.

Modalità di fruizione e di giustificazione

I permessi possono essere utilizzati in modalità oraria o giornaliera, previa programmazione da comunicare all'Ente, con richieste da inserire di volta in volta nel gestionale dedicato, e giustificati, anche mensilmente entro il terzo giorno del mese successivo alla fruizione, con idonea certificazione di frequenza delle lezioni.

Al riguardo, si precisa che, sulla base delle interpretazioni rese dall'ARAN e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'istituto del "Diritto allo Studio", come disciplinato dal CCNL, è applicabile anche alle lezioni rese da remoto (in modalità e-learning, live streaming, webinar, etc...) dalle Università telematiche.

In tal caso, è necessario che tali Università attestino, mediante un'apposita certificazione, in quali giorni il dipendente abbia seguito personalmente ed effettivamente le lezioni telematiche, al fine di permettere all'Amministrazione di potere verificare l'effettiva partecipazione del lavoratore/studente ai corsi di studio e, dunque, di riconoscere i permessi in argomento al dipendente.

Certificazione finale

Al termine del periodo di fruizione, il dipendente ha l'obbligo di presentare all'Ente l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

Mancata certificazione

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali non retribuita, con il conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte in busta paga.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Roberto BOI)